

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'anno 2003 l'Istituto ha concesso contributi in conto interessi agli inquilini aventi diritto per un importo complessivo pari a 2.014.769,71 euro (S.C.I.P. 1 e S.C.I.P. 2).

Patrimonio ex INPAI.

Nell'ambito della prima operazione di cartolarizzazione dei beni immobili, già di proprietà del soppresso INPDAI, si è provveduto ad individuare, con i Decreti dell'Agenzia del Demanio del 30 novembre 2001, le unità ad uso residenziale – Piano ordinario di cessione (POC) - e quelle ad uso diverso – Piano Straordinario di cessione (PSC).

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali i suddetti beni sono stati trasferiti alla S.C.I.P. S.r.l..

Si tratta nell'insieme di 136 edifici, di cui 88 relativi al POC e 48 al PSC, per un totale di 1.040.359.791,84 euro.

Per quanto riguarda il POC, alla data del 31.12.2003 sono state vendute 5.916 unità residenziali, ovvero l'83% del patrimonio immobiliare cartolarizzato, per un totale di 328.850.120,12 euro. Occorre tenere presente che il prezzo iniziale corrisposto dalla SCIP S.r.l per gli immobili ad essa trasferiti, relativamente alla prima operazione di cartolarizzazione, è stato pari a 380.939.689,16 euro. Inoltre, con riferimento al solo anno 2003 sono state dismesse unità residenziali per un importo complessivo pari a 53.155.568,59 euro.

Le unità immobiliari ad uso diverso (PSC) sono state affidate dalla S.C.I.P. S.r.l. al Consorzio G6 Advisor.

Al 31.12.2003 sono stati venduti 43 dei 48 edifici definiti dal Programma Straordinario di Cessione e l'importo complessivamente incassato è stato di 312.033.892,06 euro.

Nel solo anno 2003 si è avuto un introito di 47.408.635,16 euro.

Nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione, avviata, come già ricordato, con decreto interministeriale n. 24307 del 21 novembre 2002, il contratto di gestione, per i beni del soppresso INPDAI, è stato sottoscritto in data 27 novembre 2002. Il suddetto contratto, prevede, a differenza di quanto stabilito nella prima operazione di cartolarizzazione, che l'85% dei canoni di locazione sia trasferito mensilmente alla S.C.I.P. S.r.l. indipendentemente dall'effettivo incasso da parte dell'Ente. Prevede, altresì, che le vendite dei beni ad uso residenziale vengano gestite dall'Ente ex proprietario mentre quelle dei beni ad uso diverso siano demandate ad un consorzio di imprese denominato Consorzio G1.

La S.C.I.P. S.r.l. ha corrisposto all'ex INPDAI un prezzo iniziale di trasferimento pari a 1.981.409.121,03 euro.

Alla data del 31.12.2003 sono state vendute 1.051 unità abitative per un incasso pari a 60.194.330,29 euro.

Non sono stati erogati corrispettivi all'INPS per l'attività di vendita.

Si rileva, infine, che nel corso dell'anno 2003 l'Istituto ha concesso contributi in conto interessi, agli inquilini aventi diritto, per un importo complessivo pari a 2.752.484,27 euro (SCIP 1 e SCIP2).

14. ACQUISIZIONE NUOVE GESTIONI E FONDI

Nel corso dell'esercizio 2003 si è ulteriormente accresciuto il numero delle gestioni e fondi amministrati dall'Istituto per effetto della:

- Confluenza dell'INPDAI nell'INPS

Con le disposizioni di cui all'art. 42 della Legge finanziaria n. 289/2002 è stato soppresso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) con effetto dal 1° gennaio 2003 ed i titolari di posizioni assicurative nel citato Istituto alla data del 31 dicembre 2002 vengono iscritti, con evidenza contabile separata, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

I dirigenti nominati od assunti dal 1° gennaio 2003 devono essere

iscritti al FPLD, ma non nella contabilità separata dello stesso, determinando in tal modo la chiusura della collettività degli iscritti dell'ex INPDAI ai nuovi ingressi.

Per quanto concerne le complessive modalità di confluenza si fa rinvio a quanto già illustrato nelle relazioni del Direttore generale alla prima e seconda nota di variazione al bilancio preventivo 2003.

- **Istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.**

In occasione della predisposizione della nota di aggiornamento al bilancio preventivo 2003, come già accennato nella relazione al bilancio consuntivo 2002, la quale indicava soltanto alcuni elementi conoscitivi, è stato redatto il primo progetto di bilancio del suddetto nuovo Fondo, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e del decreto interministeriale 18 febbraio 2002, n. 88, per il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante.

RENDICONTO FINANZIARIO E CONNESSO QUADRO ECONOMICO

Il rendiconto finanziario rappresenta i risultati della gestione del bilancio per le entrate e per le uscite, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, rispettivamente in conto competenza e in conto residui.

Torneranno utili e rappresentativi i raffronti dei dati consuntivi dell'anno 2003 con quelli consuntivi dell'anno 2002, con i dati di preventivo dell'anno 2003 e quelli aggiornati con la 2^a nota di variazione, in quanto gli stessi rappresentano la guida dell'attività dell'Ente durante l'esercizio.

Per una semplificazione espositiva, nel prosieguo della relazione il bilancio preventivo dell'anno 2003, aggiornato con la 2^a nota di variazione, sarà denominato bilancio preventivo definitivo.

Le previsioni originarie sono state approvate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 24 in data 17 dicembre 2002 e la 1^a e 2^a nota di variazione al bilancio preventivo 2003 con delibere, rispettivamente, n. 9 in data 15 luglio 2003 e n. 19 in data 23 dicembre 2003.

I residui risultanti all'inizio dell'esercizio sono stati riaccertati con le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento di contabilità.

Si deve, altresì, sottolineare che l'attività amministrativa è stata improntata al massimo contenimento delle spese di natura non obbligatoria.

Per le spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento di contabilità, nel prospetto allegato sotto la lettera B), vengono esposte, per i capitoli per i quali l'impegno ha superato le previsioni, le motivazioni che hanno causato lo scostamento.

In linea generale, le variazioni accertate in sede di rendiconto 2003 rispetto al preventivo originario derivano dagli effetti indotti dalla normativa generale nonché dalla legge finanziaria 2003, recepiti nelle successive note di variazione al preventivo originario stesso.

Tra i provvedimenti da ricordare si cita il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in ordine alla possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, dei trattamenti pensionistici per inabilità e della pensione ai superstiti.

La legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" reca, all'articolo 47, disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 20 novembre 2003, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 5 dicembre 2002, conferma nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003 già applicato in via previsionale.

Per lo stesso anno 2003 sono stati confermati gli importi delle prestazioni assistenziali ed i nuovi limiti di reddito precedentemente indicati a seguito dell'applicazione del suddetto aumento di perequazione automatica.

In particolare la legge finanziaria 2003, n. 289 del 27 dicembre 2002, ha previsto:

- all'art. 2, comma 1, la revisione delle aliquote IRPEF per tutte le categorie di contribuenti (lavoratori e pensionati) e delle fasce di reddito per le detrazioni di imposta, il riconoscimento di deduzioni per tutti i contribuenti a seconda delle diverse tipologie di reddito (art. 10-bis) finalizzate a garantire la progressività dell'imposizione e l'esclusione dell'imposta per i redditi bassi.
- all'art. 3, la conferma della sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all' IRPEF deliberati dopo il 29 settembre 2002;
- all'art. 4, la conferma della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- all'art. 5, la modifica delle regole dell'IRAP con l'obiettivo primario di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile;
- all'art. 6, la conferma dell'istituzione del concordato triennale preventivo per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo;
- all'art. 7, la conferma della definizione automatica, per il periodo d'imposta 1997 - 2001, dell' IRPEF, dell' IRPEG, e relative addizionali, dell' IRAP, per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e per gli imprenditori agricoli, nonché dei contributi previdenziali;
- all'art. 9, la conferma della definizione automatica delle imposte riguardanti gli anni dal 1997 al 2001 per i contribuenti che ne facciano espressa richiesta entro specifica data;
- all'art. 23, comma 1, la conferma della riduzione del 10% delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dei Ministeri, per l'anno 2003, relativamente alle spese di natura non obbligatoria.

L'art. 38 che,

- al comma 1, conferma l'adeguamento dei trasferimenti dovuti all'INPS dallo Stato ai sensi dell' art. 37, c. 3 della legge n. 88/1989 e dell' art. 59, c. 34 della legge n. 449/1997;

- al comma 9, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1 (accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia), ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonchè dei trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tendendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli italiani nel mondo e' stato stabilito il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'articolo 39 che,

- al comma 3, dispone l'autorizzazione del trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

- al comma 9, dispone l'estensione dell'abbandono dell'azione di recupero di indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previdenziali per lavoro svolto con esposizione all'amianto in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, cessati dall'attività prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n.257, riformate successivamente in favore dell'Istituto e passate in giudicato, con conseguente revoca dei benefici già concessi. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 39 che, ai commi 4 e 8, reca norme interpretative dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488:

- al comma 4, prevede che il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale;
- al comma 8, stabilisce che la lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo. Si ricorda che l'articolo 38 della citata legge n. 448, dal comma 1 al comma 6, prevedeva un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei

trattamenti pensionistici ivi individuati unitamente alle relative condizioni.

L'art. 41, il cui comma 1 ha stabilito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite di 376.433.539 euro di spesa complessiva per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7 del D.L. 20.5.93 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19.7.93 n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

L'articolo 42 che, al comma 1, ha previsto la soppressione dell'INPDAI costituito con la legge 27 dicembre 1953, n. 967, disponendo il trasferimento delle relative funzioni all'INPS. Dell'argomento si è trattato in apposita sezione della presente relazione.

L'articolo 44 che,

- al comma 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsti dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento;
- al comma 2 stabilisce che, gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale

cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. E' previsto un versamento minimo pari al 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.

L'art. 50 che reca norme in materia di lavori socialmente utili, che prevedono, tra l'altro, incentivi all'occupazione nonché la possibilità del collocamento anticipato in pensione di anzianità o di vecchiaia per i lavoratori socialmente utili che hanno maturato o che matureranno i previsti requisiti entro il 31.12.2003.

L'art. 62, che conferma gli interventi per agevolare gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate secondo i criteri della Comunità europea.

Le variazioni accertate nella stesura del Rendiconto 2003 sono imputabili, inoltre, al diverso andamento dell'economia rilevato per i principali parametri macroeconomici rispetto alle previsioni formulate nel preventivo originario.

In particolare, l'aumento in termini reali del P.I.L è risultato pari al 0,3% (a fronte di una previsione originaria pari al 2,7%) mostrando una bassa dinamica dell'attività economica. Il modesto tasso di crescita registrato in media d'anno è la sintesi di una debolezza economica del primo semestre, seguita da una ripresa nella prima metà del secondo semestre e da una fase di stagnazione nell'ultimo trimestre del 2003.

Anche il mercato del lavoro ha risentito della fase di crescita modesta dell'economia. L'occupazione complessiva ha fatto registrare un aumento pari al 0,4% (a fronte di una previsione originaria del 1,5%), in linea con l'occupazione alle dipendenze per la quale, nel corso del 2003, è stato rilevato un aumento del 0,5% (da confrontare con una stima originaria del 1,8%); nell'ambito del mercato del lavoro alle dipendenze un contributo significativamente positivo viene dal settore delle costruzioni (+4,0%), in controtendenza ai settori dell'agricoltura e dell'industria in senso stretto che fanno registrare variazioni annue pari, rispettivamente, al -6,1% e -0,4%.

Per quanto concerne le retribuzioni per dipendente, si è rilevata una crescita media annua complessiva pari al 3,2% (a fronte di una previsione originaria pari al 2,9%) che, confrontata con l'indice annuo dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (pari al 2,5%) ha dato luogo ad un aumento reale del 0,7%.

L'effetto congiunto dello sviluppo del mercato del lavoro e delle retribuzioni pro-capite ha determinato un'evoluzione del monte retributivo complessivo pari al 3,8% (da confrontare con una stima originaria del 4,7%). Nel settore dell'industria in senso stretto si è rilevato un miglioramento inferiore alla media (+2,4%), mentre, nel settore dei servizi, si è registrato un incremento superiore (+4,3%).

Relativamente all'andamento dell'inflazione, la cui dinamica influenza la tendenza e la misura delle altre variabili macroeconomiche, è stata registrata nel corso dell'anno 2003 una variazione pari al 2,5% da confrontarsi con una previsione originaria pari all'1,7%.

Si precisa che, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, la variazione accertata nel corso dell'anno 2003 dell'indice dei prezzi F.O.I. (famiglie di operai ed impiegati) si esplicherà sui conti dell'Istituto nel corso dell'anno 2004.

Nel prospetto di seguito allegato si riportano:

- lo scenario macroeconomico utilizzato nel preventivo originario, desunto dal DPEF 2003-2006 presentato nel mese di luglio del 2002;
- un aggiornamento dello stesso utilizzato per la stesura della 2^a nota di variazione al bilancio preventivo 2003, tratto dal DPEF 2004-2007 presentato nel mese di luglio del 2003;
- le effettive variazioni registrate per i principali parametri macroeconomici desunte dalla "Relazione generale sulla situazione economica del Paese" presentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze nel mese di maggio u.s..

**QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO
PER LE VALUTAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2003**

Previsioni originarie - Previsioni aggiornate - Variazioni accertate
(variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

ANNO 2003

	Previsioni originarie	Previsioni aggiornate (2 ^a nota di variaz.)	Variazioni accertate (*)
	<i>Dpef 2003-2006</i>	<i>Dpef 2004-2007</i>	
PIL IN TERMINI REALI	2,7	0,8	0,3
TASSO DI INFLAZIONE DA UTILIZZARSI PER LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo)	1,7	2,6	2,5
OCCUPAZIONE COMPLESSIVA (1)	1,5	0,6	0,4
OCCUPAZIONE DIPENDENTE (1)			
• INTERA ECONOMIA	1,8	0,8	0,5
• INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	0,3	-0,2	-0,4
• SERVIZI	2,3	1,0	0,9
RETRIBUZIONI LORDE PER DIPENDENTE (2)			
• INTERA ECONOMIA	2,9	3,1	3,2
• INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	3,0	2,8	2,8
• SERVIZI	2,8	3,3	3,4
RETRIBUZIONI LORDE GLOBALI (2)			
• INTERA ECONOMIA	4,7	3,9	3,8
• INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	3,3	2,6	2,4
• SERVIZI	5,2	4,3	4,3

(*) Fonte: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese - 2003

(1) Sulla base di unità standard di lavoro.

(2) Tassi di sviluppo nominali.

Nelle parti seguenti viene commentato l'andamento finanziario dell'esercizio a livello di categorie, con riferimento alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

Viene poi analizzato l'avanzo di amministrazione desunto dai dati del rendiconto finanziario.